



Deliberazione FVG/ 53 /2017/PAR

REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia

I Collegio

composto dai seguenti magistrati:

PRESIDENTE: dott. Antonio CARUSO
CONSIGLIERE: avv. Fabrizio PICOTTI
REFERENDARIO: dott. Marco RANDOLFI (relatore)

Deliberazione dell'11/05/2017.

**Comune di Gorizia – Motivato avviso in tema di compensi professionali per le
avvocature interne degli enti pubblici.**

* * * *

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, secondo cui la Sezione di controllo della Corte dei conti della regione Friuli Venezia Giulia, a richiesta dell'amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica;

VISTO l'art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTA la deliberazione n. 9/SEZAUT/2009 del 4 giugno 2009 recante "*Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo*";

VISTO l'art. 12 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Sezione, adottato con le deliberazioni n. 2/Sez.PI./2004 e n. 5/Sez.PI./2004 e da ultimo modificato con la deliberazione n. 232/Sez.PI./2011, ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 n. 902, sostituito dall'art. 7 del D. Lgs. 125/2003;

VISTA la deliberazione n.4/Sez.PI./2004, come modificata dalla deliberazione

n.19/Sez.Pl./2004, e successivamente aggiornata dalla deliberazione n. 27/Sez.Pl./2007 che stabilisce le modalità, i limiti ed i requisiti di ammissibilità dell'attività consultiva della Sezione;

VISTA la deliberazione della Sezione Plenaria n. FVG/ 3 /2017/INPR, depositata il 17 febbraio 2017, con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo della Sezione per l'anno 2017;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 3 del 17 febbraio 2017, relativa alle competenze e alla composizione dei collegi della Sezione;

VISTA la richiesta di motivato avviso inoltrata dal Comune di Gorizia con nota prot. protgen./2017/0006899 del giorno 8 febbraio 2017, acquisita in data 9 febbraio 2017 al n.352 del protocollo della Sezione, a firma del Sindaco, Ettore Romoli, avente ad oggetto un quesito in materia di onorari delle avvocature degli enti pubblici;

VISTA l'ordinanza presidenziale n.11 del 8 marzo 2017 con la quale, ai sensi dell'art.12 del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione, deliberata l'ammissibilità della richiesta medesima, e fatte comunque salve le ulteriori, più puntuali valutazioni del Collegio in ordine ai quesiti posti, la questione è stata deferita all'attuale III Collegio ed è stato individuato il Referendario Marco Randolfi quale magistrato incaricato della relativa istruttoria;

VISTA l'ordinanza presidenziale n.26 del 10 maggio 2017 con la quale è stato convocato il III Collegio per il giorno 11 maggio 2017, presso la sede della Sezione, per la discussione dei temi relativi all'emanando motivato avviso;

UDITO nella Camera di consiglio del 11 maggio 2017 il relatore, Referendario Marco Randolfi;

Premesso che

con la nota indicata in epigrafe, il Comune di Gorizia ha formulato alla Sezione una richiesta di motivato avviso con cui, dopo aver succintamente rappresentato le circostanze di fatto e di diritto, pone un quesito in materia di compensi professionali relativi alla gestione di controversie giudiziarie che abbiano avuto un esito favorevole all'Ente.

In particolare, l'Ente richiedente, dopo aver fornito una propria ricostruzione del quadro normativo regolante la materia dei compensi in argomento, pone i seguenti quesiti:

- se alla luce del novellato quadro normativo vigente ed alle attuali necessità di contenimento della spesa effettiva dell'Ente, il Comune di Gorizia abbia l'obbligo di corrispondere i compensi professionali di che trattasi;

- in via subordinata, se il Comune di Gorizia abbia la facoltà di riconoscere solo una quota parte delle spese legali poste a carico delle controparti nelle sentenze favorevoli all'Ente oppure fino ad un importo massimo annuale, entrambi da definirsi nell'apposito regolamento;

- se questi compensi possano essere riconosciuti anche ad altri dipendenti amministrativo-contabili che collaborano strettamente nella gestione del contenzioso, ma che non rivestono il profilo di Avvocato.

Prima della camera di consiglio dell'11 maggio 2017, il sindaco del Comune di Gorizia è stato audito dalla Sezione per esprimere chiarimenti ed approfondimenti relativi alla richiesta in esame.

Sui requisiti di ammissibilità soggettiva ed oggettiva della richiesta di motivato avviso.

I. E' opportuno in via preliminare precisare che le richieste di motivato avviso rivolte alla Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia trovano il loro fondamento nell'art.33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, secondo cui la Sezione di controllo, a richiesta dell'Amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica.

Prima ancora dell'esame del merito delle richieste di motivato avviso, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ne verificano l'ammissibilità sia sotto il profilo soggettivo (legittimazione dell'organo richiedente), sia sotto quello oggettivo (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica).

Ai fini della sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettiva questa Sezione, in composizione plenaria, nella delibera n. 18/Sez. Pl. del 12 ottobre 2004 ha precisato che l'ambito soggettivo dell'attività consultiva da essa espletabile è determinato dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 15 maggio 2003, n. 125, che individua le Amministrazioni nei confronti delle quali la Sezione medesima esplica le attività di controllo sulla gestione.

Tra queste rientrano la Regione e i suoi Enti strumentali, gli Enti locali territoriali e i loro Enti strumentali, nonché le altre Istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione.

Sempre in relazione ai profili dell'ammissibilità soggettiva, si osserva che il soggetto competente ad inviare alla Sezione le domande di motivato avviso è individuato nell'organo di vertice dell'Ente.

Nel caso di specie la richiesta è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto proveniente da un Ente locale territoriale, il Comune di Gorizia, ed in quanto sottoscritta dal legale rappresentante *pro tempore*, Ettore Romoli, nella sua qualità di Sindaco.

Passando a considerare i profili di ammissibilità oggettiva, la Sezione osserva che l'art. 33, comma 4, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1975 e ss. mm. e ii. circoscrive i pareri che questa Sezione può esprimere alle materie della contabilità pubblica.

La Sezione medesima, con la delibera n. 27/Sez. Pl. del 5 ottobre 2007, è nuovamente intervenuta sulla materia già oggetto delle precedenti deliberazioni nn. 18/Sez.Pl./2004 e 19/Sez.Pl./2004, fissando i requisiti di ammissibilità delle richieste di motivato avviso e precisando che *"le materie di contabilità pubblica sulle quali può esplicarsi l'attività consultiva della Sezione sono quelle tematiche in relazione alle quali essa ritiene di poter utilmente svolgere quella funzione di affermazione di principi attinenti la regolarità contabile e la corretta e sana gestione finanziaria che costituiscono l'essenza del suo ordinario controllo"*.

Nella citata delibera sono stati indicati gli ulteriori requisiti di ammissibilità oggettiva, costituiti dall'inerenza della richiesta a questioni:

- non astratte e/o di interesse generale;
- relative a scelte amministrative future e non ancora operate;
- per le quali non è pendente un procedimento presso la Procura regionale della Corte dei

conti;

- per le quali non è pendente un giudizio avanti ad organi giurisdizionali di qualsiasi ordine;
- per le quali non è pendente una richiesta di parere ad altre autorità od organismi pubblici;
- di cui sia stata data notizia all'organo di revisione economica e finanziaria o, se esistenti, agli uffici di controllo interno.

Sul quadro ordinamentale come sopra delineato è intervenuto il legislatore statale con le previsioni dell'art. 17, comma 31, del D.L. n. 78 del 2009 citato in premessa, il quale ha assegnato alle Sezioni riunite di questa Corte dei conti un potere di indirizzo interpretativo nei confronti delle Sezioni regionali di controllo competenti a rendere pareri in materia di contabilità pubblica, e ciò con la finalità, anch'essa fatta oggetto di espressa previsione legislativa, di garantire la coerenza dell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica.

A seguito dell'attivazione della surricordata competenza, le Sezioni riunite sono intervenute, con la delibera n.54/CONTR/10 del 17 novembre 2010, a tracciare le linee fondamentali della nozione di contabilità pubblica strumentale all'esercizio della funzione consultiva.

Quest'ultima risulta circoscritta alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, nel quadro di obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, idonei a ripercuotersi, oltre che sulle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, anche sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio, in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quella dei relativi equilibri.

La richiamata funzione di nomofilachia, già attribuita alle SSRR, è stata inoltre riconosciuta ed estesa in capo alla Sezione delle Autonomie dall'art.6, comma 4, del D.L. n. 174/2012, come convertito in L. n. 213/2012, il quale prevede che *"in presenza di interpretazioni discordanti delle norme rilevanti per l'attività di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, la Sezione delle autonomie emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano. Resta salva l'applicazione dell'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nei casi riconosciuti dal Presidente della Corte dei conti di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica ovvero qualora si tratti di applicazione di norme che coinvolgono l'attività delle Sezioni centrali di controllo"*.

Tanto premesso, la Sezione rileva che l'inerenza della richiesta di motivato avviso in esame alle materie della contabilità pubblica va risolta positivamente, sulla scorta di un consolidato orientamento (cfr., ex multis, le pronunce delle Sezioni regionali di controllo: per la Puglia n.49/2014/PAR, per l'Abruzzo n. 187/2015/PAR, per il Piemonte n.164/2015/PAR, per la Lombardia n. 44/2016/PAR), in quanto attiene alla problematica dei compensi professionali per le avventure interne degli enti pubblici, relativamente alla gestione di controversie giudiziarie

che abbiano avuto un esito favorevole.

Si tratta, infatti, di problematiche idonee a determinare evidenti ricadute sui bilanci degli Enti e, in ultima analisi, sulla tenuta degli equilibri economico-finanziari dei medesimi, con precipuo riferimento ai tetti di spesa attualmente vigenti in materia di spese per il personale, con precipuo riferimento ai tetti per le componenti accessorie del salario relative alla gestione di controversie legali.

Per tali ragioni la richiesta è ammissibile sotto il profilo oggettivo, limitatamente agli aspetti rientranti nella materia della contabilità pubblica, prescindendo naturalmente da valutazioni su eventuali posizioni giuridiche soggettive e senza entrare nel merito di procedimenti amministrativi già adottati o da adottarsi dall'Ente (che attengono a scelte discrezionali proprie esclusivamente di quest'ultimo), dovendo principalmente aversi riguardo all'interpretazione di norme concernenti la possibilità di assumere nuovo personale da impiegare temporaneamente in funzioni essenziali dei comuni e/o alla possibilità di ricorrere ad altre forme di esternalizzazione dei servizi.

In ordine alla sussistenza degli altri requisiti di ammissibilità oggettiva la Sezione rileva che la richiesta di parere in esame presenta il carattere della generalità e non astrattezza nei limiti in cui la stessa potrà pronunciarsi mediante l'indicazione di principi di carattere generale ai quali potranno conformarsi anche altri Enti, qualora insorgesse la medesima questione interpretativa; riguarda scelte amministrative future e non ancora operate dall'Ente.

È altresì sussistente anche il requisito della "*non pendenza di richiesta di analogo parere ad altra autorità od organismo pubblico*", non essendo stata proposta la medesima questione oggetto del presente motivato avviso ad altro organo o Ente pubblico.

La richiesta di motivato avviso, inoltre, non interferisce, allo stato degli atti, con funzioni di controllo o funzioni giurisdizionali svolte da altre magistrature, né con giudizi civili o amministrativi pendenti.

Con riguardo, infine, alla sussistenza del requisito della non interferenza con eventuali funzioni giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile, la Sezione ribadisce quanto più volte evidenziato (cfr. ordd. 29/2010; 25/2011; 35/2011) in ordine alla propria competenza in sede consultiva, il cui compito si esaurisce nell'esclusiva funzione di fornire in veste collaborativa un supporto allo svolgimento dell'azione amministrativa, senza, per converso, esprimere valutazioni sugli effetti che fatti gestionali specifici e concreti possano provocare sul versante della responsabilità amministrativo-contabile.

Nei limiti sopra ricordati il quesito può essere dichiarato ammissibile e può essere esaminato.

Nel Merito

I. Come esposto nella premessa ed in sede di esame preliminare dell'ammissibilità, la tematica oggetto di esame nello svolgimento di questo motivato avviso riguarda alcune problematiche connesse alla corresponsione di compensi professionali per le avvocature interne degli Enti pubblici locali.

Tale materia è stata oggetto di un recente intervento normativo, volto a regolare, in

chiave limitativa, gli onorari da riconoscersi, in aggiunta all'ordinario trattamento economico, agli avvocati che prestano servizio all'interno di avvocature di Enti pubblici come lavoratori dipendenti.

Il quadro generale della riforma degli onorari delle avvocature degli Enti pubblici è rinvenibile nell'art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

In base alla citata previsione, in primo luogo, il legislatore ha stabilito, al comma 1, che i compensi professionali corrisposti dalle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli avvocati dipendenti (ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato), siano computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (trattamento retributivo del primo presidente della Corte di cassazione, come ridefinito dall'art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89).

Per quel che specificamente attiene agli onorari per gli avvocati che sono dipendenti di Enti pubblici, il successivo comma 3 dispone che, nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate siano ripartite tra gli avvocati dipendenti delle Amministrazioni pubbliche *"nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione"*.

Tralasciando in questa sede il richiamo al comma 4, che detta delle specifiche regole per l'Avvocatura dello Stato, degno d'interesse è il successivo comma 5, in base al quale i regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri Enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto *"delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale"*.

Nei casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle Amministrazioni pubbliche, a mente del comma 6, *"ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013"*.

Nell'ottica di procedere ad un effettivo contenimento dei costi sostenuti dalle Amministrazioni pubbliche per i compensi professionali in argomento, i commi 7, 8 e 9 dell'art.9 del D.Lgs. n.90/2014 prevedono infine delle specifiche clausole di salvaguardia economica.

In particolare, il comma 7 prevede che *"i compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo"*.

Inoltre, a mente del comma 8, *"il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato"*.

Infine, sulla scorta del comma 9, dall'attuazione delle disposizioni in commento non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica.

II. Così ricostruito il quadro normativo che regola la materia dei compensi professionali per gli avvocati che siano anche dipendenti di avvocature interne di Enti pubblici, risulta agevole procedere alla soluzione dei quesiti prospettati dal Comune di Gorizia.

Al riguardo, va ribadito quanto già esposto circa le condizioni preliminari di ammissibilità, per cui il presente motivato avviso non fornisce una attività consulenziale direttamente rivolta all'Ente richiedente, ma ha la funzione di fornire semplici criteri di orientamento per l'assunzione di scelte amministrative da parte degli organi a ciò preposti.

Pertanto, le circostanze specifiche e concrete rappresentate dal Comune di Gorizia relativamente al proprio servizio di avvocatura interno, non verranno direttamente prese in considerazione, limitandosi alla trattazione, in termini generali ed astratti.

II.a Venendo ora alla trattazione dei quesiti posti dal Comune di Gorizia, appare opportuno procedere alla trattazione congiunta del primo quesito (se alla luce del novellato quadro normativo vigente ed alle attuali necessità di contenimento della spesa effettiva dell'Ente, il Comune di Gorizia abbia l'obbligo di corrispondere i compensi professionali di che trattasi) e del secondo (in via subordinata, se il Comune di Gorizia abbia la facoltà di riconoscere solo una quota parte delle spese legali poste a carico delle controparti nelle sentenze favorevoli all'Ente oppure fino ad un importo massimo annuale, entrambi da definirsi nell'apposito regolamento), in quanto entrambi attinenti alla quantificazione economica dei compensi professionali (eventualmente da riconoscersi agli avvocati dipendenti incardinati presso i servizi di avvocatura interna degli Enti pubblici?).

Su tali questioni hanno già avuto modo di esprimersi, in senso conforme, le altre Sezioni regionali di controllo, riconoscendo in capo all'Ente pubblico la facoltà di quantificare la

quota di spese di lite per sentenze favorevoli da riversare ai propri avvocati dipendenti secondo le possibilità finanziarie dell'Ente e alla luce delle somme appositamente stanziare (eventualmente anche in considerazione degli accordi raggiunti in sede di contrattazione collettiva), sulla base della disciplina regolamentare adottata dall'Ente medesimo ai sensi del citato comma 7.

A conferma del suesposto orientamento, la deliberazione n. 44/2016/PAR della Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha avuto espressamente modo di affermare che "appare evidente che il concetto di "tetto" opera come limite massimo per la potestà regolamentare dell'ente; pertanto resta salva la facoltà di prevedere uno stanziamento inferiore in relazione alle capacità finanziarie dell'ente medesimo".

Nel procedere alla quantificazione dei compensi professionali, pertanto, non si possono seguire criteri automatici, ma si deve aver cura di rispettare precisi limiti quantitativi e procedurali.

Con riferimento ai limiti quantitativi, vengono in rilievo tre "tetti" o "livelli", raggiunti i quali non si possono erogare ulteriori somme di denaro (cfr., in tal senso, Sezioni regionali di controllo: per la Puglia, n. 49/ 2014/PAR; per il Piemonte, n.164/2015/ PAR; per la Lombardia, n.44/2016/PAR).

Il primo "tetto" da rispettare è quello retributivo individuale generale che, in base all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è parametrato sul trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione (EUR 240.000,00 annui in base al disposto dell'art. 13, comma 1, del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89. Come specificato dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia "negli emolumenti percepiti vanno calcolati tutti i compensi professionali percepiti in funzione delle sentenze favorevoli, senza distinzione tra sentenze con vittoria o compensazione di spese").

Il secondo "tetto" è quello retributivo individuale specifico, per cui i compensi professionali percepiti dall'avvocato interno nell'anno non possono eccedere il suo trattamento economico complessivo, da percepirsi nello stesso anno (secondo la Sezione regionale di controllo per la Lombardia citata, per il calcolo del quale è possibile fare riferimento per analogia alla norma dell'art. 9, comma 1, del DL 31 maggio 2010, n. 78, che comprende anche il trattamento accessorio).

Il terzo "tetto" è quello finanziario collettivo da applicarsi per le fattispecie di sentenze favorevoli con compensazione delle spese o con transazione: in quanto l'ente non può stanziare somme superiori allo stanziamento corrispondente previsto nell'anno 2013. In tal caso i criteri di assegnazione del compenso seguono le norme regolamentari o contrattuali vigenti (tale criterio ha portata residuale e non ricorre nella fattispecie di sentenze favorevoli con vittoria di spese, dove il limite finanziario è rappresentato da quanto liquidato in sede giudiziaria).

Essendo questi i limiti quantitativi, va segnalato che per procedere all'erogazione di detti compensi professionali bisogna che siano rispettati anche degli ulteriori requisiti

procedurali, rappresentati dallo stanziamento in bilancio e dall'approvazione di un regolamento da parte dell'Ente.

Quanto al requisito dello stanziamento, la giurisprudenza contabile citata ha già messo in evidenza che *"la norma ha posto riferimento allo stanziamento e non all'impegno, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", paragrafo 5.2, lettera a) (spese di personale), ultimo alinea. Nel principio contabile si evidenzia che quella verso gli avvocati dipendenti è "un'obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa", per cui "l'ente deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi, stanziando nell'esercizio le relative spese che, in assenza di impegno, incrementano il risultato di amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese legali". Pertanto, lo stanziamento con finalità di accantonamento deve corrispondere effettivamente ai giudizi in corso e al grado di probabilità dell'esito della vertenza. Analogo accantonamento l'ente dovrebbe effettuare in caso di probabilità di soccombenza (allegato n. 4.2 par. 5.2 lett h)"* (cfr., sul punto, Sezione regionale di controllo per la Lombardia n.44/2016/PAR, conforme a Sezione regionale di controllo per il Piemonte n.164/2015/PAR).

Peraltro, è opportuno ricordare che, ai sensi dell'art.9 del D.Lgs. 90/2014, detto stanziamento non può superare quello relativo all'anno 2013.

Per quel che riguarda l'altro requisito procedurale, va rilevato che l'art.9 citato prevede, al comma 5, l'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi come condizione di procedibilità per effettuare l'erogazione dei compensi professionali.

In particolare, l'adeguamento dovrà aver cura di individuare i criteri di riparto in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali.

I suddetti regolamenti e contratti collettivi devono altresì definire i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.

Da notare che, secondo l'espressa previsione di cui al comma 8, in assenza del suddetto adeguamento le Amministrazioni pubbliche provviste di avvocatura interne non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle Amministrazioni stesse (cfr. sul punto: deliberazione di questa Sezione n. FVG/12/2015/PAR, secondo cui le somme erogabili sono solamente quelle relative alle fattispecie insorte dopo l'emanazione del prescritto regolamento).

II.b Venendo ora ad affrontare l'ultima problematica sollevata dal Comune di Gorizia, si deve ora procedere ad analizzare la possibilità di estendere la corresponsione dei compensi professionali relativi a sentenze favorevoli alle Amministrazioni anche ad altri dipendenti amministrativo-contabili che collaborano strettamente nella gestione del contenzioso, ma che non rivestono il profilo di avvocato.

Anche su questo punto si sono già espresse le altre Sezioni regionali di controllo.

In particolare, con la deliberazione n.187/2015/PAR, i colleghi dell'Abruzzo hanno affermato che *"presupposto per l'erogazione dei compensi professionali ai dipendenti delle avvocature erariali è allora il dato formale dell'iscrizione all'albo (comma 2), oltre che quello sostanziale della "stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni"*.

Tali conclusioni sono pienamente in linea con il dettato normativo recentemente introdotto sulla materia.

Infatti, l'art.9 del D.Lgs.90/2014 parla espressamente di "avvocati dipendenti" di Amministrazioni pubbliche, senza aver riguardo ad altre figure.

Del resto, come evidenziato dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria con la deliberazione n.85/2015/PAR, la *ratio* della normativa è chiaramente riconducibile ad esigenze di contenimento della spesa pubblica per cui *"il Parlamento, pur concedendo agli enti locali un margine di autonomia nella eventuale corresponsione degli onorari ai propri legali interni, ha previsto un limite massimo, rappresentato dalle somme iscritte nel fondo delle risorse decentrate, che non possono superare quelle stanziare nell'esercizio 2013"*.

Ad avviso della Sezione, pertanto, tale impostazione deve essere confermata, con la conseguenza che i compensi professionali per la gestione di contenziosi conclusi favorevolmente per le Amministrazioni devono considerarsi riservati esclusivamente agli avvocati formalmente iscritti all'albo che siano incardinati presso un ufficio esclusivamente dedicato al contenzioso di un Ente pubblico, senza svolgimento di mansioni diverse da quelle legali (con la conseguenza che, nel caso in cui, eventualmente, i regolamenti e la contrattazione collettiva dovessero riconoscere tali compensi anche ad altre figure professionali, lo stanziamento complessivo non potrebbe comunque superare i limiti quantitativi previsti per i soli avvocati).

III. Alla luce di quanto detto, pertanto, va rilevato che la riforma recentemente introdotta detta una disciplina completa per i compensi professionali degli avvocati che prestano servizio presso le avvocature interne di Enti pubblici.

Per poter procedere all'erogazione di tali compensi, occorre rispettare i tre limiti quantitativi relativi al trattamento retributivo individuale generale, al trattamento retributivo individuale specifico e al limite finanziario complessivo (per il caso di sentenze favorevoli con compensazione di spese), nonché procedere ad un chiaro adeguamento dei contratti collettivi e dei regolamenti dell'Ente.

Ad ogni buon conto, l'Ente resta libero di fissare uno stanziamento di bilancio che, in considerazione anche delle sue complessive possibilità finanziarie, tenga conto di importi inferiori, avendo in ogni caso cura di procedere a detto stanziamento sulla base dei limiti quantitativi parametrati sui soli avvocati iscritti all'albo e dedicati esclusivamente alla gestione del contenzioso.

PQM

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia esprime

il proprio motivato avviso sul quesito riportato in epigrafe nei termini di cui in motivazione

ORDINA

alla segreteria di procedere all'immediata trasmissione di copia conforme alla presente deliberazione al Sindaco del Comune di Gorizia, di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei conti.

Così deciso in Trieste nella Camera di consiglio dell'11 maggio 2017.

Il Relatore

f.to Marco Randolfi

Il Presidente

f.to Antonio Caruso

Depositato in Segreteria in data 25 luglio 2017

Il preposto al Servizio di supporto

f.to Leddi Pasian